



# COMUNE DI CAMPODIMELE

*Il paese della longevità*

(PROVINCIA DI LATINA)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12  DEL 29-03-2019	OGGETTO: <b>Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Piano Economico Finanziario e relative Tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2019. Approvazione.</b>
-----------------------------	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **10:30**, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente Assente		Presente Assente
Zannella Roberto	P	De Angelis Pasquale	P
Grossi Alessandro	P	Pannozzo Tommaso	P
Grossi Tommaso	P	De Luca Emanuele	P
Di Fonzo Adolfo	P	Carnevale Nazzareno	P
Notarfonzo Ermanno	P	Di Fonzo Jessica	P
Palazzo Alessandro	P		

Assegnati n.	11
In Carica n.	11

Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:

Presenti n.	11
Assenti n.	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Dott. Ermanno **Notarfonzo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4 del T.U. n.267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa **Massimina DE FILIPPIS**, la seduta è **PUBBLICA**;
- Nominati scrutatori i Signori:  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarità Tecnica**;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la **Regolarità Finanziaria**;

hanno espresso parere, ai sensi dell'art.49, comma 1° e 2° della legge 18 agosto 2000, n.267, quivi allegati.

Per quanto concerne la **Regolarità Tecnica** si esprime parere: **Favorevole**  
Data 26-03-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Daniela Ilario

Per quanto concerne la **Regolarità Finanziaria** si esprime parere: **Favorevole**  
Data 26-03-2019

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Daniela Ilario

Il Presidente del Consiglio introduce il punto n.7 posto all'o.d.g.  
Relaziona il Sindaco specificando che i costi della TARI devono essere coperti al 100%. Pertanto il piano economico finanziario deve essere sviluppato sulla base dei costi mentre sulla base del portale IFEL i costi del Comune di Campodimele sono leggermente inferiori.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n.16 (convertito in legge n.68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;
- **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo

*relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

**RICHIAMATE** quindi:

- le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1, della Legge n.147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;
- l’elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 90.576,04 (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019);

**CONSIDERATO** inoltre, l’art.1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

**VISTO** il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 23.04.2014 e succ. mm.e ii., il quale all’articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

**RICORDATO** che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTO** il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di Euro 90.449,00, così ripartiti:

**COSTI FISSI**                   Euro 80.010,00;  
**COSTI VARIABILI**       Euro 10.439,00;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 22.02.2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018;

**RAVVISATA** la necessità di approvare le tariffe relative alla nuova TARI secondo quanto contenuto nel prospetto che si allega al presente atto per divenire parte integrante e sostanziale confermando, così la copertura dei costi del 100%;

**RICHIAMATO:**

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

- *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

#### **VISTO:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**ACQUISITO** in premessa pareri favorevoli di regolarità **Tecnica e Finanziaria** resi dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 D.Lgs n.267/2000;

#### **VISTO:**

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

**VISTO** il parere del Revisore Contabile;

**CON VOTAZIONE** resa per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e n.11 votanti il cui esito è:

Favorevoli: 08

Astenuti: 03 (De Luca Emanuele, Carnevale Nazzareno e Di Fonzo Jessica),

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** l'adeguamento alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2019, come meglio evidenziato nell'allegato Piano Finanziario;

**DI DARE** atto che tali tariffe sono determinate per mantenere una copertura del costo del servizio nella misura del 100%;

**DI QUANTIFICARE** in Euro 90.449,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (L.n.214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 06.04.2012.

**INOLTRE**, stante la necessità e l'urgenza, con successiva e separata votazione resa da n.11 consiglieri presenti e n.11 votanti il cui esito è:

Favorevoli: 08

Astenuti: 03 (De Luca Emanuele, Carnevale Nazzareno e Di Fonzo Jessica),

## **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente deliberato **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Dott. Ermanno NOTARFONZO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Massimina DE FILIPPIS

---

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Alessandro Grossi

---

---

PROT. n. \_\_\_\_\_  
Pubblicata oggi all'Albo Pretorio

LI \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

Vittorio PECCHIA

---

---

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 03-04-2019, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1°, T.U. 18 agosto 2000, n.267);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data , delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, Li 03-04-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Massimina DE FILIPPIS

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Massimina DE FILIPPIS

---